

N° di Repertorio del

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA
PROVINCIA DI GENOVA

CONTRATTO D'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

per l'esecuzione dei lavori di

CIG CUP

L'anno, il giorno del mese di dicembre, in Genova

FRA

- a) Il dottor. nato a Il, che opera nella sua qualità di Amministratore Unico e, come tale, in nome e per conto e in rappresentanza dell'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Genova, con sede in Genova via B. Castello, 3 codice fiscale 00488430109, in seguito nel presente atto denominata semplicemente **"Stazione Appaltante"**;
- b) Il Signor, nato a il, residente in, Via civ....., in qualità di dell'Impresa, con sede in, Via civ., codice fiscale e partita IVA, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente **"Appaltatore"**

PREMESSO

- che con decreto dell'Amministratore Unico, n. del è stata approvata l'indizione di gara a procedura aperta/negoziata per l'affidamento in appalto dei lavori di ".....", ai sensi dell'articolo del decreto legislativo 36/2023;
- che con decreto dell'Amministratore Unico n. del, espletta la suddetta gara e completata la fase di verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell'impresa appaltatrice, i lavori in oggetto sono stati affidati alla Impresa che ha offerto (OVE PREVISTO l'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa) e il ribasso del%.

TUTTO CIÒ PREMESSO

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. L'A.R.T.E. di Genova, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di, come da offerta dell'Appaltatore medesimo stessa conservata in atti.
2. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati, anche se non materialmente allegati, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e accettare, EVENTUALE IN CASO DI OEPV, nonché alle condizioni contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato generale approvato con DM 19 Aprile 2000 n. 145, per la parte ancora vigente, dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, avendone preso visione presso gli uffici della Stazione Appaltante, come risulta da apposita dichiarazione presentata a corredo dell'offerta. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente contratto, le Parti fanno riferimento alle disposizioni del codice dei contratti pubblici e relativi allegati – Decreto legislativo 36/2023 -, nonché del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad Euro
(diconsi euro/....), oltre IVA di cui:
a)- Euro per lavori, comprensivi di euro per costo della manodopera;
b)- Euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
[eventuale] oltre ad € per opere in economia.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a misura/a corpo/parte a corpo e parte a misura" come risulta dal quadro economico del progetto esecutivo, ai sensi dell'allegato I.7 al decreto legislativo 36/2023.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è ordinata per iscritto con apposito Ordine di Servizio, emesso dal Direttore dei Lavori con le modalità di cui all'articolo 1 dell'allegato II.14 al decreto legislativo 36/2023. In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto nella fase di esecuzione, anche ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 36/2023, il direttore dei lavori redige, acquisito il parere del progettista, una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP, per sottoporla all'approvazione della stazione appaltante. In difetto delle suddette formalità, l'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso per le varianti eventualmente eseguite, neppure adducendo che esse sarebbero state disposte dal Direttore dei lavori in altra forma, intendendosi quella prescritta stabilita a pena di nullità. Per altro, qualora l'esecuzione comporti maggiori oneri per la Stazione Appaltante, l'ordine, ancorché emesso con le modalità stesse, si intenderà nullo ed inefficace, e non comporterà alcun diritto a maggior compenso da parte dell'Appaltatore, se non recherà anche in allegato l'approvazione della Stazione Appaltante del maggior compenso richiesto dall'Appaltatore.
2. In ogni caso il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti a evitare danni gravi a persone o cose o a beni di proprietà comunque della stazione appaltante.
3. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'appaltatore stesso.

Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del decreto legislativo 36/2023, la

Stazione Appaltante ordini un aumento o una riduzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, le stesse saranno eseguite dall'appaltatore alle condizioni originariamente previste e l'appaltatore medesimo non può far valere ragioni di indennizzo e neppure richiedere la risoluzione del contratto. l'Ordine di Servizio del Direttore dei lavori sarà efficace se recherà in allegato la determinazione del maggior compenso, compresa quella conseguente da eventuale NP, effettuata dalla Stazione Appaltante. Si ribadisce che le suddette forme si intendono stabilite *ad substantiam* e quindi con sanzione di nullità nel caso di loro inosservanza.

4. Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 36/2023, troveranno applicazioni in materia di corrispettivo per l'Appaltatore, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8 dell'allegato II.14 al decreto legislativo 36/2023
5. Il direttore dei lavori può, inoltre, disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo del contratto, comunicandole preventivamente al RUP.
6. Per quanto qui non previsto in tema di modifiche al progetto me al contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 36/2023 ed all'allegato II.14 al decreto medesimo.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati con le modalità di cui all'art. 3 dell'allegato II.14 al decreto legislativo 36/2023 e, comunque, non oltre 45 giorni dalla stipula del presente contratto e dovranno avere inizio entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante.

(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)

1. I lavori sono consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 50, comma 6 e dell'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 36/2023 /oppure I lavori sono consegnati ed iniziati prima della stipula del contratto per ragioni di urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 36/2023.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni (.....) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della naturale prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.
3. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere comunicata dall'Appaltatore, per iscritto, al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, con le modalità di cui all'art. 121, comma 9, del decreto legislativo 36/2023.

Articolo 6. Programma di esecuzione dei lavori.

1. I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma (art. 30 dell'allegato I.7 del decreto legislativo 36/2023 e parte integrante del progetto esecutivo), costituente documento contrattuale, come successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori che l'Appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori.
2. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte, degli Ordini di Servizio e delle prescrizioni formulate per iscritto dalla Direzione Lavori, in modo che l'opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal progetto, dal Capitolato speciale d'appalto e relativi disegni, nonché dalle norme e prescrizioni in vigore.
3. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata, in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, secondo le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere interferenti, affidate ad altre imprese, con le quali l'Appaltatore si

impegna a coordinarsi per appianare eventuali divergenze, al fine del buon andamento dei lavori.

4. L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza, contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'Appaltatore, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al presente contratto. In ogni caso, esso è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire.
5. L'Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni, per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori, si applica l'art. 27 del D.M. 145/2000.
6. La Direzione Lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori, senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà, pertanto, osservare tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori al riguardo.

Articolo 7. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari al per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a **Euro** La misura complessiva delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale e, in tal caso, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo

nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, incamerando la cauzione definitiva.

3. Le penali verranno applicate, di norma, con deduzione dall'importo del Conto finale, anche mediante escussione, ove necessario, della cauzione definitiva.
4. (EVENTUALE) La stazione appaltante riconoscerà all'Appaltatore, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale di cui all'articolo 5, che precede, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante medesima del certificato di collaudo/di regolare esecuzione dei lavori, un premio di accelerazione, per ogni giorno naturale di anticipo, determinato con gli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante l'utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento, alla voce imprevisti e nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta conformemente alle obbligazioni assunte dall'Appaltatore.

Si applicano le norme dell'art. 126 del decreto legislativo 36/2023.

Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine scritto del Direttore dei lavori, redatto con apposito Verbale, nei casi, previsti dall'art. 121 del decreto legislativo 36/2023, cioè al verificarsi di circostanze speciali non prevedibili al momento della stipulazione del contratto che impediscono in via temporanea che i lavori procedano secondo il relativo cronoprogramma e nel rispetto del capitolato speciale.
2. Il verbale di sospensione, redatto, ove possibile, con l'intervento dell'appaltatore, o di un suo legale rappresentante, deve contenere le indicazioni e le informazioni di cui all'articolo 8,

comma 1, lettere a), b) e c) dell'allegato II.14 al decreto legislativo 36/2023 ed è inoltrato dal direttore dei lavori al RUP, entro 5 giorni.

3. La sospensione può anche essere disposta dal RUP, acquisito, ove necessario, il parere del Collegio Consultivo Tecnico, per sopravvenute ragioni di necessità o di pubblico interesse.
4. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
5. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 comma 6 del decreto legislativo 36/2023 del DM 145/2000. L'appaltatore in tal caso eseguirà le parti di lavoro che non sono oggetto di sospensione. Le eventuali contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni di cui sopra sono iscritte, a pena di decadenza, nel verbale di sospensione e nel verbale di ripresa dei lavori. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle previste ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 sopra richiamato, l'appaltatore può richiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice-civile e secondo i criteri specificati all'articolo 8 dell'allegato II.14 al decreto legislativo 36/2023
6. Non appena siano cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al RUP affinché lo stesso disponga l'immediata ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che il RUP abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile unico del progetto a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda a quanto

necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. In ogni caso, l'Appaltatore dovrà iscrivere riserva anche nel Verbale di sospensione dei lavori, a pena di decadenza, senza poter invocare il carattere generale della riserva.

7. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Articolo 9. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese di cui all'art. 5 del D.M. 145/2000:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera. Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il n. di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi;

- c) gli attrezzi e le opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) i rilievi, i tracciati, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore ha inoltre l'onere di aggiornare, con l'approvazione della Direzione lavori, gli elaborati di progetto, in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo 36/2023.

In particolare, l'Appaltatore, per tutta la durata dei lavori, anche attraverso un suo rappresentante nominato ai sensi dell'art. 4 del DM 145/2000, deve garantire la propria presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore di cantiere nominato ai sensi dell'art. 6 del citato DM 145/2000, individuato ai sensi del successivo comma 4. Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'Appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sul luogo di lavoro, nonché a presentare istanze o richieste di qualsiasi natura o tipo. Il rappresentante dell'Appaltatore si intende domiciliato presso il cantiere di modo che la

Stazione Appaltante potrà effettuare validamente tutte le comunicazioni presso suddetto cantiere. La Stazione Appaltante farà comunque pervenire le proprie necessarie comunicazioni all'Appaltatore presso la sua sede legale.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le disposizioni delle Direzione lavori.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega scritta, conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'atto di designazione deve essere recapitato alla Direzione lavori prima dell'inizio degli stessi. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione lavori eventuali modifiche del nominativo del soggetto indicato, con le stesse modalità di cui sopra.
5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui al successivo art. 24 del presente contratto.

7. Nel caso d'inadempimento da parte dell'Appaltatore dei propri obblighi retributivi e contributivi nei riguardi dei propri dipendenti, nonché nel caso di mancato pagamento dei lavori eseguiti dagli eventuali subappaltatori, relativi a lavorazioni già regolarmente contabilizzate dalla Direzione lavori, la Stazione Appaltante dovrà pagare direttamente le somme dovute a tali soggetti o agli enti previdenziali ed assistenziali, dandone semplice contestuale comunicazione all'Appaltatore, con diritto a compensare le somme pagate con i propri debiti, attuali e futuri, nei riguardi dell'Appaltatore stesso. Trova, al riguardo, applicazione l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 36/2023

Articolo 10. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, a corpo/a misura/parte a corpo, parte a misura.
2. La **contabilizzazione dei lavori a misura** è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. La **contabilizzazione dei lavori a corpo** è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e

rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. In ogni caso non si farà luogo al riconoscimento ed alla liquidazione a favore dell'Appaltatore di prestazioni in economia, che non siano state preventivamente autorizzate per iscritto dal Direttore dei lavori e che non risultino dalle liste settimanali sottoscritte dalle parti.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 11. Principio del riequilibrio contrattuale.

1. In applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 36/2023, nel caso in cui, nel corso della vigenza del contratto, si verifichino circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla ordinaria alea contrattuale, tali da alterare in maniera significativa l'equilibrio economico del contratto, la Parte svantaggiata ha diritto di richiedere di rinegoziare le condizioni economiche e l'importo del corrispettivo d'appalto, al fine di ripristinarne l'originario equilibrio. A tal fine le Parti convengono che al verificarsi di situazioni di disequilibrio di cui sopra, che determinino una variazione in aumento o in diminuzione dell'importo contrattuale eccedente il 5% dell'importo complessivo convenuto originariamente, tali variazioni saranno riconosciute nella misura dell'80% in relazione alla parte di contratto ancora da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, saranno utilizzati gli indici

sintetici del costo di costruzione elaborati dall'ISTAT, mentre, con riferimento ai servizi ed alle forniture saranno utilizzati gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. Troveranno applicazione in merito gli articoli 60 e 120 del decreto legislativo 36/2023.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e come riportato all'art. del C.S.A., è prevista la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle lavorazioni/prestazioni, quale risulta da relativo verbale redatto dal direttore dei lavori in contraddittorio con l'appaltatore. (EVENTUALE Per i contratti pluriennali, l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni relative a ciascuna annualità contabile e sarà corrisposto entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione riferita a ciascuna annualità, con le modalità di cui sopra.); (EVENTUALE Per i contratti relativi ad Accordo Quadro l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore degli Ordini di Lavoro impartiti dal Direttore dei Lavori e controfirmati dal RUP dell'intervento.) L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma delle attività. Le parti fanno riferimento al riguardo, all'articolo 125, comma 2, del decreto legislativo 36/2023. L'Appaltatore decade dall'anticipazione con obbligo di restituzione del relativo importo se l'esecuzione delle lavorazioni non procede, per cause allo stesso imputabili, secondo il cronoprogramma contrattuale. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione
2. Come indicato all'art. del Capitolato Speciale d'Appalto, i pagamenti avverranno per

stati di avanzamento al raggiungimento di un importo non inferiore ad €,
al netto della ritenuta di cui al comma 2 del medesimo articolo.

3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. All'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 2, il Direttore dei Lavori redige la contabilità che deve recare la dicitura "lavori a tutto il". I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

Per ogni pagamento in acconto si procederà alla richiesta del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). L'Appaltatore dovrà produrre copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. La mancata presentazione, come pure l'irregolarità del suddetto D.U.R.C., è causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comportano la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo di cui all'art. 29 del D.M. 145/2000.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere alla stazione appaltante che, sentito il collegio consultivo tecnico, ove costituito, ha la facoltà di valutare se provvedere alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al 1° comma del

presente articolo.

6. Al termine dei lavori, sempre previo accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra, si darà luogo al pagamento dell'ultima rata d'acconto, al netto della ritenuta di cui al comma 2.
7. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.
8. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e il pagamento del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 125, comma 7 del decreto legislativo 36/2023 e dell'art. 1666, 2° comma del Codice Civile.
9. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente aperto presso, **IBAN**, dedicato alle operazioni connesse con le commesse pubbliche, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie".

La persona delegata alle riscossioni ed alle quietanze delle somme ricevute dalla Stazione Appaltante, nonché alla sottoscrizione dei documenti contabili, è ed ha il seguente codice fiscale

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante eventuali modifiche dei nominativi dei soggetti legittimati alle suddette attività.

La cessione del credito derivante dai corrispettivi d'appalto, effettivamente maturati, è disciplinata dall'art. 120, comma 12 del decreto legislativo 36/2023, nonché dall'articolo 6 dell'allegato II.14 al decreto legislativo di cui sopra.

La cessione del credito, per altro, dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dalla Stazione Appaltante salvo che le stesse non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al

cedente entro 45 giorni dalla notifica della cessione. .

L'intervento sarà fatturato dall'Appaltatore direttamente ad ARTE Genova formato elettronico

[oppure]

L'intervento sarà fatturato dall'Appaltatore direttamente al Comune di Genova mediante fatturazione elettronica e lo stesso sconta la modalità dello "split payment" nel versamento dell'IVA pertanto, ai sensi della Legge 23/12/2014, n. 190, art. 1, comma 629, l'onere del versamento dell'imposta risulta a carico dell'Amministrazione comunale.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto e nel presente contratto spettano all'Appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui alla vigente normativa.

Trova applicazione alla fattispecie quanto previsto dall'articolo 125, comma 9, del decreto legislativo 36/2023 e dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231

Articolo 14. Materiali e difetti di costruzione.

1. L'Appaltatore dovrà sottoporre, di volta in volta, alla Direzione Lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel capitolato speciale.
2. Per l'accettazione dei materiali valgono le norme dell'art. 4 dell'allegato II.14 al decreto legislativo 36/2023.

Articolo 15. Controlli e verifiche.

1. Durante il corso dei lavori, in qualsiasi momento, la Stazione Appaltante potrà effettuare controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento, relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori a tutte le prescrizioni contrattuali.
2. I controlli e le verifiche eseguiti dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dei lavori e delle opere, o di parti di essi, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.
3. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

Articolo 16. Conto finale dei lavori.

1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di giorni 60 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori e provvede a trasmetterlo alla Stazione Appaltante, nella persona del RUP, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e) del Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 49/2018

Articolo 17. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il Certificato di Regolare Esecuzione / Collaudo è emesso entro il termine perentorio di mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto Certificato, che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto Certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il Certificato di regolare esecuzione trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e gli impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. Non si procederà alla presa in consegna anticipata delle opere ex art.24 dell'allegato II.14 al decreto legislativo 36/2023, qualora le prove, gli accertamenti e le verifiche previste dal medesimo art.24 non abbiano dato esito positivo, come riportato dal precedente art. 15.
6. Per tutte le operazioni di collaudo trovano applicazione gli articoli 13 e seguenti della sezione terza dell'allegato II.14 al decreto legislativo sopra richiamato.

Articolo 18. Risoluzione del contratto.

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, senza alcun obbligo di preavviso, mediante semplice lettera raccomandata/PEC, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dall'art. 122, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

La Stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, al verificarsi di una delle circostanze di cui all'articolo 122, comma 2 del decreto legislativo 36/2023 e cioè in caso di sopravvenuta decadenza dell'attestazione SOA per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, ovvero sia intervenuto un

provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del decreto legislativo 36/2023.

Il presente contratto può, inoltre, essere risolto, ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile, per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, in applicazione dell'articolo 122, comma 3, del decreto legislativo 36/2023. In tali casi il Direttore dei lavori avvia il procedimento di contestazione degli inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 dell'allegato II.14 al decreto legislativo 36/2023. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, ove ne sussistano i presupposti, su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. Con atto da comunicare all'Appaltatore.

La Stazione appaltante può, inoltre procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e con le modalità dell'articolo 122, comma 4, del decreto legislativo 36/2023, per ritardata esecuzione delle prestazioni rispetto al cronoprogramma, a seguito di negligenza dell'Appaltatore.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili, fermo restando il proprio diritto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, ai sensi dell'articolo 122, comma 5 del decreto legislativo 36/2023.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e dell'articolo 11 dell'allegato II.14 al medesimo decreto, l'A.R.T.E. ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al

decimo dell'importo delle opere non eseguite, secondo quanto disposto e con le modalità del succitato articolo 11 dell'allegato II.14.

Articolo 19. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, che possano determinare una variazione dell'importo economico dei lavori in una misura variabile tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile unico del progetto, procede in applicazione delle disposizioni di cui ai commi dal 2 al 6 dell'articolo 210 del decreto legislativo 36/2023, ai fini del raggiungimento di un accordo bonario.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui sopra., saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è quello di Genova, con esclusione dell'applicazione dell'istituto dell'arbitrato.
4. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere risolte mediante transazione ai sensi dell'articolo 212 del decreto legislativo 36/2023.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. Le Parti si danno reciprocamente atto che al

personale impiegato dall'Appaltatore per l'esecuzione del presente contratto sarà applicato il contratto collettivo Indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara//OVVERO il contratto collettivo -----, diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara, ma in grado di garantire ai dipendenti impiegati nelle attività oggetto del contratto le stesse tutele assicurate dal contratto indicato dalla Stazione appaltante. Le medesime tutele dovranno anche essere assicurate al personale dipendente delle imprese subappaltatrici

2. L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18, comma 7, L. 19.3.1990, n. 55, dall'art. 7 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000, e dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 36/2023.
3. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Esso si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile Genovese, ove necessario, Assicurativi e Antinfortunistici.
4. In caso di inadempimento alle norme di cui ai commi precedenti, in particolare qualora venga acquisito un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impegnati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante procederà a trattenere, dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza rilevata, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, ove necessario, la Cassa Edile.

5. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 7 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000. In caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni dovute al personale dipendente, nonché in caso inadempienza contributiva la Stazione appaltante darà applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 5 e 6 del decreto legislativo 36/2023.
6. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido con il subappaltatore per il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, salvo il caso in cui la Stazione appaltante proceda al pagamento diretto al subappaltatore delle prestazioni effettuate in attuazione del contratto di subappalto, nei casi di cui all'articolo 119, comma 11, lettere a) e c) del decreto legislativo 36/2023.
7. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 21. Adempimenti in materia antimafia.

1. La Stazione Appaltante ha esperito gli adempimenti disposti dal D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni, dando piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 94, comma 2 in tema di verifica di eventuali cause di esclusione previste dal codice delle leggi antimafia, sopra richiamato.
2. L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, relativi a tutte le transazioni

connesse con l'esecuzione e la gestione delle attività oggetto del presente contratto. L'eventuale inadempimento comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

2. Essendo società di capitali, l'impresa appaltatrice ha presentato la comunicazione di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187, relativo alla propria composizione societaria.
3. L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento di sub appaltatori e/o sub contraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge 13 agosto 2010 n. 136 deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. L'Appaltatore dovrà garantire il rispetto di dette disposizioni anche da parte di sub appaltatori o sub contraenti in relazione ai rispettivi rapporti contrattuali dagli stessi posti in essere per attività connesse all'esecuzione del presente contratto. L'eventuale inadempimento ai suddetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
4. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture connesse con l'esecuzione del presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di tali soggetti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari delle relative transazioni, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine l'Appaltatore è tenuto all'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di copia dei suddetti contratti certificandone la conformità agli originali ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Articolo 22. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Appaltatore deposita presso la Stazione Appaltante il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008;
2. EVENTUALE IN CASO DI APPALTO INTEGRATO In fase di progetto esecutivo, con riferimento agli adempimenti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08, il progettista, nel caso ravvisasse la necessità di accedere ai luoghi del lavoro oggetto del presente contratto di appalto per motivi connessi alla progettazione, è obbligato ad acquisire preliminarmente le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il progettista stesso è destinato ad operare, nonché le relative misure generali di prevenzione a adottare in relazione alla propria attività, oltre che attenersi alle prescrizioni particolari indicate dalla Stazione Appaltante.

In ogni caso l'accesso ai luoghi di lavoro dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.

3. Qualora i lavori oggetto del presente contratto d'appalto avvengano in cantieri temporanei o mobili secondo quanto definito all'art. 89 c.1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., l'Appaltatore, in ottemperanza all'art. 96 del medesimo decreto, redige e deposita presso la Stazione Appaltante un proprio Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell'art. 96. comma 1, lettera "g" del D.Lgs. n. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al successivo capoverso.
4. Qualora ricorrano le condizioni previste all'art. 90, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 (presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanee, nel cantiere di lavoro)

- a) La Stazione Appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, del quale l'Appaltatore, avendone sottoscritto per accettazione l'integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo. Quest'ultima ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e in ottemperanza all'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- b) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al precedente capoverso, il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b), depositati agli atti, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto pur non essendo allo stesso allegati.
- c) L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
- d) L'Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della sicurezza in fase operativa, e l'Appaltatore, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.
- e) Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi dell'art. 122, comma 3, del Decreto Legislativo n. 36/2023.
- f) È fatto obbligo dell'Appaltatore di mettere a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza una copia di tutti i Piani di Sicurezza preliminarmente all'inizio dei lavori, in ottemperanza all'Art. 102 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- g) A.R.T.E. Genova, per la gestione delle modalità di gestione della sicurezza delle lavorazioni in cantiere di cui al punto 3 del presente articolo, ha predisposto la Procedura

gestionale TEC02 – Procedura di gestione della direzione lavori, collaudo e coordinamento per la sicurezza, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

5. Ove non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all'art. 90. C. 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la Stazione Appaltante promuove la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza dei lavoratori, elaborando e allegando al presente contratto d'appalto il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza – DUVRI, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3 del medesimo D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
6. La Stazione Appaltante A.R.T.E. Genova si riserva il diritto, in qualunque momento, di effettuare Verifiche Ispettive al fine di valutare il rispetto delle condizioni contrattuali e di quanto riportato dall'Appaltatore ed approvato dall'Amministratore Unico.

Articolo 23. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'art. 119, del D. Lgs. 36/2023, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. In particolare si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le attività facenti parte le categorie nei limiti di legge.
3. Per ogni ulteriore indicazione in materia di subappalto si rimanda agli specifici articoli del Capitolato Speciale d'Appalto e, in ogni caso, devono trovare applicazione le disposizioni contenute nel citato articolo 119 del decreto legislativo 36/2023.

Articolo 24. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)

mediante polizza assicurativa numero in data rilasciata dalla società per l'importo di Euro (importo intero/ ridotto per possesso di certificazione/i di qualità o delle altre condizioni previste dall'articolo 106, comma 8, del decreto legislativo 36/2023).

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia, prelieve eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, salvo quanto previsto all'art. 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.
4. La garanzia sul saldo deve essere prestata a norma dell'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 25. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti d'opera anche preesistenti, verificatisi nel corso di esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D. Lgs. 36/2023.
3. L'Appaltatore ha stipulato pertanto polizza assicurativa, decorrente dalla data di consegna dei lavori ed efficace fino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione che tenga indenne la Stazione Appaltante dai rischi di cui sopra, con una somma assicurata pari ad euro che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per

danni verso terzi per un massimale di euro, con polizza numero in data rilasciata dalla società

4. La somma assicurata dovrà essere aggiornata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o varianti.

Detta polizza viene emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n. 193.

5. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 2 ed art. 10 del suddetto contratto, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'Appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per i danni subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.
6. In caso di mancato risarcimento del danno subito dalla Stazione Appaltante a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 26. Danni cagionati da forza maggiore. Sinistri

1. Qualora si verificassero danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per essi vale l'art. 11, comma 2, del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49/2018.
2. In caso di sinistri verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9 dell'allegato II.14 al decreto legislativo 36/2023 e, in subordine, per quanto ivi non previsto, le disposizioni di cui all'articolo 11 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49/2018.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto, anche se ad esso non materialmente allegati, i seguenti documenti:
 - il Capitolato Speciale d'Appalto;
 - gli elaborati grafici progettuali;
 - l'elenco dei prezzi unitari e Prezzario Regionale vigente all'epoca di indizione della procedura;
 - i Piani di sicurezza (PSC e POS);
 - il Cronoprogramma;
 - le norme di misurazione;
 - Il Programma di esecuzione dei lavori redatto dall'Appaltatore;
 - il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
 - la cauzione definitiva;
 - il patto d'integrità sottoscritto digitalmente;
 - IN CASO DI OEPV L'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara
2. La posizione nell'elenco di cui al comma precedente corrisponde anche alla gerarchia dei documenti, nel caso di discordanza tra i contenuti degli stessi.

Articolo 28. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.Lgs. 36/2023 e i suoi allegati, il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49/2018, il regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore, il D.M. 145/2000, oltre il D.Lgs. 81/2008 e la Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Articolo 29. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del Collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Articolo 30. Elezione del domicilio.

1. Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del Decreto del Ministero del LL.PP. 19.4.2000 n.145 l'Appaltatore elegge domicilio in Genova presso

Articolo 31 – Codice Etico.

1. Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e s.m.i., nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello") e del codice etico (di seguito "il Codice") di Arte Genova, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet dell'Azienda all'indirizzo di posta elettronica www.arte.ge.it.
2. Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/c collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:
 - rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice ed a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre l'Azienda al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'Azienda a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello. L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Azienda a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

L'Amministratore Unico
Dott. Paolo Gallo
(firmato digitalmente)

L'Appaltatore
Dott/Geom/Arch/Sig.....
(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del C.C., in quanto siano applicabili, l'impresa, dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli del presente contratto:

- Art. 1: Oggetto del contratto
- Art. 2: Capitolato d'Appalto
- Art. 3: Ammontare del contratto
- Art. 4: Variazione al progetto e al corrispettivo
- Art. 7: Penali per i ritardi
- Art. 8: Sospensioni o riprese dei lavori
- Art. 9: Oneri a carico dell'Appaltatore
- Art. 11: Invariabilità del corrispettivo
- Art. 18: Risoluzione del contratto
- Art. 24: Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
- Art. 25: Responsabilità verso terzi e assicurazione
- Art. 27: Documenti che fanno parte del contratto

nonché i seguenti articoli del Capitolato Speciale d'Appalto:

- Pagamenti, Contabilità, Controversie.

L'Appaltatore
Dott/Geom/Arch/Sig.....
(firmato digitalmente)